



PROVINCIA DI SONDRIO

**DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO VENATORIO IN PROVINCIA
DI SONDRIO**

Approvato con deliberazione di consiglio provinciale n. 31 del 27 settembre 2013

L'esercizio venatorio nella Provincia di Sondrio, totalmente inclusa nella zona faunistica delle Alpi, è subordinato all'osservanza delle leggi e disposizioni statali e regionali sulla caccia e delle seguenti disposizioni integrative:

Art. 1 - COMPENSORI ALPINI

Il territorio della provincia di Sondrio è suddiviso in cinque comprensori alpini (in seguito denominati c.a.) e precisamente:

c.a. n. 1 o di Alta Valtellina

c.a. n. 2 o di Tirano

c.a. n. 3 o di Sondrio

c.a. n. 4 o di Morbegno

c.a. n. 5 o di Chiavenna

Il territorio di ogni c.a. è ulteriormente suddiviso in zone di maggiore e minore tutela (comparti "A" e "B"), i cui confini sono indicati nelle apposite cartine.

Per l'organizzazione della caccia agli ungulati, il territorio dei cinque comprensori è suddiviso in settori e precisamente:

c.a. Alta Valtellina: settori Storile - San Colombano - Val Viola - Valle dello Spöl

c.a. di Tirano: settori Tirano Sud - Tirano Nord

c.a. di Sondrio: settori Arcoglio - Alta Valmalenco - Val di Tognò - Val Fontana - Val Arigna - Venina e Scais - Valle Livrio - Val Madre

c.a. di Morbegno: settori Gerola e Lesina - Tartano e Albaredo - Valmasino - Costiera dei Cech

c.a. di Chiavenna: settori Lepontine - Alta Valle Spluga - Bregaglia e Codera.

Art. 2 - AMMISSIONE

In provincia di Sondrio sono consentite le seguenti forme di caccia, che possono essere praticate in modo esclusivo, secondo quanto previsto dal presente regolamento e dal Piano Faunistico Provinciale:

- a) vagante in zona Alpi;
- b) da appostamento fisso.

I titolari di licenza di caccia che abbiano optato per la caccia vagante in zona Alpi e siano in possesso del prescritto tesserino regionale, possono essere ammessi a praticare l'esercizio venatorio in provincia di Sondrio tenuto conto che:

1. i limiti dei posti caccia indicati in tabella si intendono applicati singolarmente per ogni forma di caccia di specializzazione alla selvaggina stanziale;
2. ogni cacciatore può chiedere l'ammissione ad un solo comprensorio alpino per la caccia alla Tipica alpina o Lepre, o nel caso della caccia agli Ungulati a un solo settore. I cacciatori possono chiedere l'ammissione ad un 2^a c.a. purché siano residenti nello stesso da almeno due anni o ci siano posti disponibili nella forma di caccia richiesta nel rispetto dei numeri riportati nella sottostante tabella. I posti disponibili vengono assegnati nel rispetto delle priorità stabilite dalla normativa regionale e dal Piano Faunistico Provinciale. Il numero massimo di cacciatori è stabilito in base all'indice massimo della densità venatoria regionale in zona Alpi definito dalla Regione Lombardia, fermo restando che tale numero comprende anche i cacciatori titolari di appostamento fisso. I posti disponibili per le specializzazioni sono indicati nella seguente tabella;

COMPENSORII ALPINI	POSTI CACCIA DISPONIBILI nelle diverse forme di specializzazione			
	Lepre	Tipica alpina	Ungulati	Appostamenti fissi
Alta Valtellina	14	44	167	0
Tirano	64	25	125	4
Sondrio	48	57	360	6
Morbegno	43	72	261	27
Chiavenna	14	58	221	16
TOTALE	183	256	1134	53

I cacciatori di ungulati verranno ulteriormente ripartiti secondo i posti disponibili in ogni settore e indicati nel regolamento provinciale per la disciplina della caccia di selezione agli ungulati.

3. I cacciatori che, all'atto del rilascio del tesserino venatorio, risultano residenti nei comuni della provincia di Sondrio da almeno due anni hanno diritto ad essere iscritti al comprensorio alpino o settore in cui hanno la residenza anagrafica e nelle forme di caccia richieste; in mancanza del requisito dei due anni, i cacciatori residenti hanno diritto ad essere ammessi alla sola zona di minor tutela.

Perde il diritto di accesso alle specializzazioni esercitate in zone di maggior tutela, per un periodo di cinque anni, colui che è stato o si è dichiarato responsabile dei reati previsti dall'art. 30 lettera "a" e "d" della legge 11.2.92, n. 157.

4. All'atto del ritiro del tesserino venatorio il cacciatore dovrà presentare il libretto di porto d'armi per uso caccia per l'apposizione, negli appositi spazi, del numero del tesserino rilasciato. I residenti nelle altre province, ammessi all'esercizio venatorio nella provincia di Sondrio, dovranno presentare, ai fini del rilascio del permesso integrativo zona

Alpi, il tesserino regionale rilasciato dalla provincia di residenza, il libretto di porto d'armi per uso caccia e, in caso di prima ammissione, attestazione dalla quale risulti di aver superato il colloquio o di aver esercitato nelle passate stagioni venatorie la caccia in zona Alpi.

Su motivata richiesta, inoltrata in carta legale da parte dell'interessato, potrà essere rilasciato duplicato dell'inserito aggiuntivo zona Alpi anche successivamente alla data di inizio della stagione venatoria, previa comunicazione alla Provincia e annullamento di tutte le giornate di caccia e dei capi abbattibili sino alla data di presentazione della richiesta stessa.

Non sono ammesse variazioni alle forme di caccia ed alla scelta dei c.a. o settori assegnati.

Il tesserino regionale dovrà essere restituito entro il 31 marzo alla Provincia che rilascerà ricevuta, anche tramite il comitato di gestione del comprensorio alpino di appartenenza. L'inserito aggiuntivo zona Alpi deve invece essere restituito al comprensorio alpino di appartenenza entro il 31 gennaio.

5. Ove si dovessero liberare posti caccia disponibili, il cacciatore che non completa l'iscrizione ad una delle specializzazioni di cui all'art. 3 lettere C), D) e E), non pagando la quota d'iscrizione prima dell'inizio della caccia prescelta nella stagione venatoria per la quale si è iscritto, perde il diritto della permanenza associativa di quella specializzazione.

In tal caso non sarà rilasciato l'inserito zona Alpi, a meno che non voglia esercitare la caccia in zona di minor tutela, qualora richiesta. In questo caso il comitato di gestione del C.A. interessato, tenendo costantemente aggiornata la Provincia, avvisa il nuovo avente titolo tramite raccomandata A.R. per metterlo in grado, entro 5 giorni, di provvedere all'iscrizione nella specializzazione prescelta. La graduatoria andrà ad esaurimento.

Art. 3 - CACCIA VAGANTE IN ZONA ALPI

La Provincia, ai sensi dell'art. 35 comma 2b della l.r. 26/93, dell'art. 16 comma 1 del regolamento regionale 16/03 e in attuazione al Piano Faunistico Venatorio, d'intesa con i Comitati di gestione individua le seguenti forme di caccia di specializzazione:

A) MIGRATORIA e VOLPE: consente la caccia vagante, solo in zona di minor tutela, alla selvaggina migratoria, anche con il cane da ferma e da riporto e alla volpe anche con il cane da tana.

B) AVIFAUNA RIPOPOLABILE: consente la caccia solo in zona di minor tutela al fagiano, alla starna, alla pernice rossa, anche con il cane da ferma.

C) LEPRE: consente la caccia nell'intero c.a. alla lepre comune e alla lepre bianca, anche con il cane da seguita, nonché alla volpe anche con il cane da tana e alla migratoria

D) TIPICA ALPINA: consente la caccia nell'intero c.a. al gallo forcello, alla pernice bianca, alla coturnice, alla migratoria, anche con il cane da ferma, e alla volpe, anche con il cane da tana, mentre la lepre bianca può far parte del carniere, se autorizzata dal Comitato di gestione.

E) UNGULATI: consente la caccia agli ungulati, nel settore assegnato, nonché, in zona di minor tutela, alla migratoria e alla volpe.

I cacciatori ammessi alle specializzazioni lepre e tipica alpina possono esercitare la caccia alla volpe anche con il cane da tana nelle zone consentite al cane segugio.

L'impiego dei cani da tana è consentito solo previo superamento di apposite prove ENCI e iscrizione all'albo provinciale.

I Comitati di gestione comunicano alla Provincia l'eventuale scelta di autorizzare, nel proprio Comprensorio Alpino, la caccia alla lepre bianca anche ai cacciatori della specializzazione D) Tipica Alpina, suddividendo il piano di abbattimento della lepre bianca tra i cacciatori delle specializzazioni C e D, con le modalità da loro individuate.

I comitati di gestione possono altresì accorpate le cacce di specializzazione Lepre e Tipica Alpina, dandone comunicazione alla Provincia entro il 31 marzo; in tal caso i posti caccia disponibili in entrambe le specializzazioni si sommano.

In zona di minor tutela tutti i cacciatori ammessi potranno esercitare la caccia alla migratoria e all'avifauna ripopolabile, quest'ultima se richiesta.

I Comitati di gestione stabiliscono, d'intesa con la Provincia di Sondrio, le modalità di accesso alle forme di specializzazione, da attuarsi in esclusiva, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Regionale n°16 del 4 agosto 2003: tale scelta si intende valida per la durata del Piano Faunistico Venatorio, fatte salve particolari e motivate esigenze di gestione. Può essere concesso l'accesso alla specializzazione Tipica Alpina e/o Lepre da coloro che sono stati autorizzati alla caccia agli ungulati, e viceversa, purché non venga a mancare il rapporto cacciatori-capi abbattuti stabilito nel piano faunistico venatorio.

La Provincia, in sede di emanazione dei decreti di abbattimento, potrà prevedere adeguamenti e, se necessario, limitazioni, ai carnieri annuali e giornalieri dei cacciatori in funzione delle scelte adottate da parte dei Comitati di Gestione.

Art. 4 – CACCIA DA APPOSTAMENTO FISSO

La Provincia, secondo i criteri stabiliti dalla l.r. 26/93 e dal Piano Faunistico Venatorio attua, prioritariamente sul fondovalle e comunque in zona di minor tutela, la caccia da appostamento fisso, fermo restando il numero massimo indicato nella tabella di cui al precedente articolo 2.

Non sono consentite variazioni di ubicazione degli appostamenti fissi, salvo che per comprovate necessità e previo accertamento della nuova ubicazione da parte del Servizio "Caccia e Pesca e Strutture Agrarie".

Gli eventuali nuovi appostamenti e le variazioni di ubicazione di quelli già esistenti sono soggette a quanto disposto dal Decreto di Regione Lombardia n°8089 del 9/09/2011.

Gli appostamenti temporanei sono sempre vietati in provincia di Sondrio.

Art. 5 – CALENDARIO e CARRIERE

Il numero delle giornate di caccia settimanali è quello riportato nella seguente tabella, fermo restando l'esclusione del martedì e del venerdì nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è vietato.

Le giornate di caccia effettuate nelle zone di maggior tutela (comparto A) dovranno essere registrate con inchiostro indelebile oltre che sul tesserino regionale, anche sull'apposito inserto zona Alpi allegato al tesserino suddetto, secondo le disposizioni indicate nell'inserto stesso.

Specie cacciate	Comparto	Giorni settimanali	Cani consentiti per la caccia
MIGRATORIA Da appostamento fisso	Minor tutela (B)	Settembre: 3 gg Ottobre-Novembre: 5 gg Dicembre-Gennaio: 3 gg	Cani da riporto
MIGRATORIA In forma vagante	Maggior tutela (A)*	2 gg, mercoledì e domenica	Cani da ferma e/o riporto
	Minor tutela (B)	3 gg a scelta	
AVIFAUNA RIPOPOLABILE (fagiano, starna, pernice rossa)	Maggior tutela (A)*	2 gg, mercoledì e domenica	Cani da ferma e/o riporto
	Minor tutela (B)		
LEPRE (lepre comune e lepre bianca)	Maggiore e minor tutela (A e B)	2 gg, mercoledì e domenica	Cani da seguita
TIPICA ALPINA (gallo forcello, pernice bianca, coturnice e lepre bianca se autorizzata)	Maggiore e minor tutela (A e B)	2 gg, mercoledì e domenica	Cani da ferma e/o riporto
UNGULATI	Maggiore e minor tutela (A e B)	2 gg, a scelta tra lunedì, giovedì e sabato**	-
VOLPE	Maggior tutela (A)	2 gg, mercoledì e domenica	Cani da seguita o cani da tana o cani da ferma e/o riporto
	Minor tutela (B)		

*: la caccia in maggior tutela può essere esercitata solo con specializzazioni C) e D)
**: le limitazioni al periodo e alle giornate saranno riportate nel Decreto Provinciale di prelievo

1) Zone di maggior tutela (comparto A)

L'esercizio venatorio in forma vagante, con o senza l'uso del cane, è permesso su tutto il territorio non soggetto a divieto di caccia secondo le disposizioni indicate dalla Provincia e con le seguenti limitazioni, fermo restando il rispetto della specializzazione prescelta:

a) le date di apertura e di chiusura della caccia, e il numero delle giornate di caccia alla tipica alpina e alla lepre saranno fissati dalla Provincia, sentiti i comitati di gestione, sulla base dei censimenti e dei criteri definiti dalla Provincia e indicati nell'apposito decreto di prelievo;

b) nelle "zone beccaccia" previste dal Piano Faunistico Venatorio è consentita la caccia alla beccaccia con il cane da ferma e/o riporto per tre giorni settimanali a scelta ai soli titolari di inserto per la tipica alpina nel o nei comprensori in cui sono stati ammessi per tale specializzazione; il cacciatore è tenuto ad apporre sul tesserino zona Alpi, prima di iniziare la caccia, nello spazio relativo alla giornata, le indicazioni riportate nell'inserto e non potrà abbattere capi di selvaggina appartenenti ad altre specie.

c) caccia agli ungulati

La caccia agli ungulati si attua, in selezione, nell'arco massimo temporale dal 1° settembre alla seconda domenica di dicembre, nel rispetto delle disposizioni regionali e del regolamento provinciale per la disciplina della caccia di selezione agli ungulati.

2) Zone di minor tutela (comparto B)

L'attività venatoria in forma vagante, con o senza l'uso del cane, è consentita su tutto il territorio non soggetto a divieto di caccia, nel rispetto della normativa vigente, del calendario venatorio regionale e delle disposizioni impartite dalla Provincia.

3) Censimenti

I cacciatori delle specializzazioni C), D) ed E) sono tenuti a partecipare ai censimenti organizzati dai Comitati di gestione, d'intesa con la Provincia. I censimenti vengono svolti con le modalità previste nelle "disposizioni relative ai censimenti" inserite nel Piano Faunistico Venatorio.

4) Adempimenti per i cacciatori:

I capi abbattuti e non detenuti sul luogo di caccia devono essere evidenziati sul tesserino regionale e sull'inserto zona alpi cerchiando la casella corrispondente al selvatico abbattuto.

a) Caccia agli ungulati: a tutti i cacciatori ammessi alla caccia agli ungulati saranno forniti appositi contrassegni da applicare ai capi abbattuti, unitamente alla scheda di abbattimento da compilare, con inchiostro indelebile, all'atto della

cattura, secondo quanto indicato nell'apposito regolamento per la caccia agli ungulati.

Tutti gli ungulati abbattuti dovranno essere immediatamente registrati sull'apposita scheda e marcati con l'apposito contrassegno, nonché sottoposti al controllo da parte del personale incaricato nei luoghi preventivamente indicati dai comitati di gestione, come meglio descritto nel Regolamento per la disciplina della caccia di selezione agli ungulati.

Il cacciatore ha l'obbligo di controllare il punto di impatto del proiettile sparato (anschuss) per verificare l'eventuale ferimento del selvatico o l'errore di tiro.

b) Caccia ai galliformi alpini e alla lepre (bianca e comune). I comitati di gestione dei c.a. istituiscono appositi luoghi presso i quali sottoporre a controllo tutti i capi di gallo forcello, pernice bianca, coturnice e lepre bianca, e almeno il 60% dei capi di lepre comune indicati nei piani di abbattimento ed abbattuti durante la stagione venatoria, per il rilevamento degli appositi dati biometrici, sulla base delle direttive formulate dall'ufficio faunistico della Provincia.

Ad ogni cacciatore verrà consegnata una scheda per ogni capo da abbattere, sulla quale riportare, con inchiostro indelebile, i dati generali relativi al capo abbattuto. La scheda dovrà essere compilata il giorno stesso dell'abbattimento del capo e consegnata al punto di controllo istituito dal Comitato di Gestione del Comprensorio, in presenza del personale addetto, o, in alternativa, al Comitato entro le ore 10.00 del giorno successivo. All'atto dell'abbattimento il cacciatore è tenuto alla registrazione del capo sul tesserino venatorio regionale e sull'apposito inserto zona Alpi (suddiviso per i versanti retico e orobico). Su indicazione del comitato di gestione, la Provincia provvederà a nominare come responsabili del punto di controllo, uno o due tecnici laureati qualificati secondo le indicazioni della Provincia.

Entro le ore 10.00 dei giorni di martedì e venerdì, il comitato di gestione provvederà a trasmettere alla Provincia l'elenco dei prelievi effettuati e dei cacciatori responsabili degli abbattimenti. La Provincia trasmetterà entro le ore 12.00 gli eventuali decreti di chiusura.

c) Il cacciatore dovrà altresì verificare prima di ogni giornata di caccia l'eventuale chiusura per raggiunto limite di catture di capi previsti dai piani di abbattimento, che il servizio "Caccia, Pesca e Strutture Agrarie" provvederà a comunicare entro le ore 12 del giorno precedente, apponendo un apposito comunicato visionabile all'albo del servizio stesso e inviandone comunicazione ai comitati interessati. I comitati di gestione sono tenuti a istituire apposite bacheche per la visione di tali comunicati, e a comunicare alla Provincia e ai cacciatori l'ubicazione di tali bacheche.

d) Al cacciatore che non ottemperi a quanto indicato, o che cerchi di trafugare il capo abbattuto o ne abbia omesso la registrazione, sarà applicato anche il sequestro del capo, la decurtazione del selvatico dal piano di abbattimento con ritiro della cartolina, e la sospensione dell'esercizio venatorio fino a tre anni.

e) Al termine di ogni stagione venatoria, i Comitati di gestione trasmettono alla Provincia copia delle schede di abbattimento e delle schede biometriche di tutti i capi abbattuti.

5) Limitazioni di cerniere

I limiti di capi abbattibili e le giornate usufruibili per ciascuna specie, nonché i limiti giornalieri e stagionali per cacciatore, saranno indicati nei decreti relativi ai piani di abbattimento emanati dalla Provincia, su proposta dei C.d.G, e tenendo conto dei criteri riportati nel Piano Faunistico Venatorio, fermo restando che ogni cacciatore:

- se autorizzato alla caccia di selezione agli ungulati senza capo assegnato, può abbattere un capo al giorno e massimo due capi nell'intera stagione venatoria di cui almeno uno di sesso femminile;

- se autorizzato per la caccia alla lepre, può prelevare massimo due capi di lepre bianca;

I cacciatori di tipica alpina, qualora autorizzati a cacciare la lepre bianca, possono prelevarne un massimo di due capi.

Nel territorio della zona Alpi l'attività venatoria è consentita solo alle specie previste dall'elenco delle specie cacciabili del calendario regionale. E' comunque sempre vietata la caccia a tutti i capi di ungulati e di galliformi alpini non previsti dai piani di abbattimento, alle specie indicate nelle zone di divieto individuate nelle apposite cartine e a tutti i capi con marche auricolari e/o con collari di riconoscimento.

E' inoltre vietato uccidere capi appartenenti a specie diverse dal tipo di caccia concesso. E' considerata cattura abusiva anche quella dei capi uccisi in eccedenza al limite giornaliero od annuale consentito. E' pure considerata cattura abusiva la asportazione di parti della selvaggina catturata, in modo da rendere irriconoscibile il sesso o la specie, sia che si tratti di mammiferi che di uccelli.

Quando il terreno sia coperto in tutto o nella maggior parte da neve è vietata la caccia vagante sia sul terreno che sui fiumi e laghi ad eccezione della caccia agli ungulati, alla pernice bianca, al gallo forcello, alla coturnice e, dagli appostamenti fissi, alle cesene e al tordo sassello.

Pertanto è vietato l'esercizio venatorio quando un terreno sia coperto da neve, per più del 50% della sua estensione, con riferimento ad un campo visivo di medio raggio, nell'ordine di almeno 150-200 metri.

Art. 6 - ADDESTRAMENTO ED USO DEI CANI

L'addestramento e l'allenamento dei cani è consentito solo nei territori incolti o liberi da coltivazioni in atto e nei territori boschivi ad eccezione di quelli di recente rimboschimento, se tabellati, e comunque in tutte le zone ove la caccia non è vietata ai sensi delle vigenti disposizioni, con un massimo di tre cani e secondo il calendario stabilito annualmente dalla Provincia.

L'addestramento cani nelle zone A e B è consentito solo nel c.a. nel quale si è iscritti; nella zona C l'addestramento dei cani è disciplinato con apposito regolamento interno.

L'addestramento cani è vietato in tutte le ZPS provinciali fino al 1° di settembre, ad eccezione della ZPS IT2040401 "Parco Regionale Orobic Valtellinesi caratterizzata da presenza regolare di Gallo forcello e Gallo cedrone, dove l'addestramento è vietato fino al 15 di settembre.

L'addestramento dei cani da caccia è vietato in orario notturno, dal tramonto al sorgere del sole (orario di Brera).

Prima di iniziare l'addestramento e allenamento dei cani, il cacciatore è tenuto al pagamento della quota di

partecipazione al c.a. Nessuna comitiva potrà allenare, addestrare ed usare durante l'attività venatoria più di tre cani. L'uso dei cani da seguita o segugi, in tempo di caccia libera è consentito solo nei giorni in cui si effettua la caccia alla lepre ed è sempre vietato ai cacciatori ammessi ad esercitare la caccia agli ungulati ed alla tipica alpina.

E' consentito l'uso del cane da sangue per il recupero di ungulati feriti, nel rispetto delle disposizioni del regolamento adottato dal Consiglio provinciale.

L'uso dei cani da ferma e da riporto è vietato in zona di maggior tutela ai cacciatori ammessi ad esercitare la caccia agli ungulati e alla lepre.

E' vietato l'addestramento e/o l'allenamento dei cani da caccia di età non superiore a 15 mesi tatuati ed iscritti all'anagrafe canina:

- al di fuori delle zone di addestramento cani permanenti o temporanee già individuate nel vigente piano faunistico-venatorio;
- in tutte le zone di maggior tutela;
- nelle zone di minor tutela nei mesi di aprile e maggio.

Nella zona Alpi, quando non è consentito l'uso o l'addestramento, i cani di qualsiasi razza dovranno essere strettamente custoditi. Non è consentito introdurre cani, se non al guinzaglio e percorrendo strade, mulattiere o sentieri normalmente praticati. Inoltre è vietato l'allenamento, l'addestramento e l'uso dei cani nelle zone palinate ed indicate nelle apposite cartine.

E' fatto obbligo ai possessori di cani di provvedere alla loro identificazione mediante tatuaggio o microchip a norma della legislazione regionale vigente.

Art. 7 - LIMITAZIONI E DIVIETI

1) Uso delle armi

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia,

- a) la caccia agli ungulati è consentita solo con fucile a canna rigata e palla unica;
- b) è sempre vietata la detenzione, il trasporto e l'uso dei fucili a canna rigata e palla unica nei periodi, nei luoghi, nei giorni e negli orari in cui non è consentita la caccia agli ungulati, se non smontati e tenuti nella custodia;
- c) per i fucili a canna liscia è sempre vietata la detenzione, il trasporto e l'uso sul luogo di caccia di munizioni a palla unica o con pallini di diametro superiore ai 4 mm;
- d) per fucili combinati a due o tre canne, dovranno essere rese inidonee all'uso con apposito accorgimento tecnico inamovibile, le canne che non possono essere utilizzate in quella giornata;
- e) il cacciatore, nelle giornate in cui pratica la caccia agli ungulati, dovrà rendere inidonee all'uso eventuali canne lisce con appositi accorgimenti tecnici tali da non essere rimossi sul luogo di caccia;
- f) l'uso o la detenzione sul luogo di caccia di fucili a canna rigata e di munizioni con palla unica sono sempre vietati in ogni comprensorio alpino a far data dalla chiusura della caccia di selezione agli ungulati nonché nei settori in cui è stato raggiunto il limite di catture di ungulati previsto dai piani di abbattimento e dai cacciatori che abbiano abbattuto tutti i capi di ungulati loro assegnati;
- g) tutti gli ungulati catturati che, a seguito di controllo, presentassero ferite letali provocate da munizione spezzata, verranno immediatamente sequestrati, fermo restando l'effettuazione degli opportuni accertamenti per stabilire eventuali responsabilità;
- h) è vietato sparare alla selvaggina oltre m 300. Ai contravventori saranno applicate le sanzioni previste dalla legge;
- i) è vietato detenere, trasportare e utilizzare qualunque tipo di silenziatore o di altro mezzo vietato dalla legge.

E' inoltre vietato:

- l) detenere sul luogo di caccia in zona di maggior tutela più di un fucile, anche smontato, per ogni cacciatore;
- m) l'uso di fucili semiautomatici, siano essi a palla unica che a munizione spezzata, a meno che siano ridotti a non più di due colpi. Non è considerata ridotta l'arma che possa essere comunque trasformata sul luogo di caccia in arma a più di due colpi. Non sono previste limitazioni nel serbatoio dei colpi per i fucili predisposti con ripetizione a caricamento manuale;
- n) l'uso della carabina calibro 22 l.r. e dei fucili a canna liscia di calibro superiore al 12 o inferiore al 36, nonché delle armi ad aria compressa, a gas;
- o) l'uso, la detenzione sul luogo di caccia ed il trasporto delle armi ad anima rigata non catalogate come armi da caccia dalla Commissione Consultiva Centrale sul controllo delle armi del Ministero dell'Interno ex art. 7 l. 18/4/1975 n°110 e successive modifiche, nonché l'uso, la detenzione sul luogo di caccia e il trasporto delle carabine costruite in modo da esser facilmente nascoste (calcio ripieghevole o estraibile);
- p) l'uso, la detenzione sul luogo di caccia e il trasporto delle armi ad anima liscia costruite in modo da essere facilmente nascoste (calcio ripieghevole o estraibile o con canna inferiore ai 50 cm);
- q) in zona di maggior tutela, è inoltre vietato percorrere o attraversare zone di divieto se non lungo strade carrozzabili o strade mulattiere, e il fucile dovrà essere smontato e chiuso in apposita busta od altro involucre idoneo; per la carabina si dovrà togliere l'otturatore, da avvolgere e legare in apposito sacchetto; tale norma si applica anche nei giorni in cui è vietata la caccia agli ungulati;
- r) per i trasferimenti nell'ambito della provincia di Sondrio, nei giorni di divieto o quando non si è in esercizio di caccia, si dovranno percorrere solo strade mulattiere o sentieri normalmente praticati e oltre alle armi smontate e chiuse in busta o altro involucre idoneo, le munizioni dovranno essere chiuse in apposito sacchetto;
- s) in tutto il territorio della zona Alpi della provincia di Sondrio è sempre vietata la caccia con l'arco e la balestra, nonché il trasporto degli stessi, salvo che per accedere ai campi di tiro e semprechè siano smontati e chiusi in apposito involucre;

2) Uso dei veicoli a motore

Durante la stagione venatoria è vietato l'uso di mezzi motorizzati per raggiungere le zone di caccia o comunque per trasportare o far trasportare fucili e carabine, oltre le quote altimetriche, le località ed i punti che saranno indicati annualmente dalla Provincia; è parimenti vietato sulle strade, sui sentieri e mulattiere ove vigono ordinanze del Sindaco e divieti inerenti la viabilità agro-silvo-pastorale.

E' consentito l'uso di mezzi motorizzati sulle strade comunali ove vige il divieto di transito a condizione che il Sindaco competente abbia rilasciato il relativo permesso in deroga a tutti i cacciatori ammessi ad esercitare la caccia nel comune. In caso di reiterata violazione, al trasgressore verrà altresì precluso l'esercizio venatorio nell'intera provincia di Sondrio.

Fatti salvi i divieti sopra citati, è consentito l'uso di mezzi a motore:

- per il trasporto di cervi abbattuti;

- ai cacciatori che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età, fermo restando che a bordo dei mezzi motorizzati non possono essere presenti altri cacciatori.

In caso di cacciatori paraplegici, su richiesta degli stessi, il Presidente della Provincia può rilasciare apposita autorizzazione in deroga ai divieti di cui sopra. In tal caso l'eventuale persona accompagnatrice non potrà esercitare l'attività venatoria in quella giornata.

3) Forme di caccia e altri divieti

Oltre ai divieti indicati dalla normativa regionale, in provincia di Sondrio è sempre vietato:

a) cacciare nelle foreste demaniali regionali, nelle riserve naturali, nel parco nazionale dello Stelvio, nelle zone di tutela, di divieto regolarmente palinate ed indicate nelle apposite cartine, fatte salve diverse disposizioni emanate dalla regione Lombardia;

b) cacciare nei boschi percorsi da incendio, nei casi previsti dal regolamento regionale n° 2 del 27.1.2.97 "Modifica dell'art. 31 del regolamento regionale 23 febbraio 1993, n°1";

c) arrecare disturbo alla selvaggina, ovvero causare volontariamente spostamenti della stessa al fine di provocarne la fuoriuscita da ambiti protetti per scopi venatori; è altresì vietato provocare spostamenti della fauna ungulata a fini di caccia;

d) effettuare riprese fotografiche o cinematografiche non autorizzate dalla Provincia a uccelli selvatici durante il periodo degli accoppiamenti e della cova;

e) detenere e/o usare durante la caccia agli ungulati cani di qualsiasi razza, ad eccezione dei cani da sangue autorizzati in base al regolamento provinciale;

f) nelle zone di divieto segugi dei c.a. di Chiavenna, Morbegno, Sondrio e Tirano è vietato abbattere la lepre comune, fermo restando quanto previsto dal Piano faunistico venatorio per le singole zone;

g) usare e detenere, sul luogo di caccia, fonti luminose atte ad individuare la selvaggina, ad eccezione di torce tascabili;

h) usare e detenere, sul luogo di caccia, registratori o richiami elettronici;

i) usare o detenere, sul luogo di caccia, strumenti dotati di fotomoltiplicatori, di visori nell'infrarosso, nonché binocolo, monocoli e cannocchiali a raggi infrarossi;

l) recuperare selvaggina morta all'interno di zone di divieto senza relativa autorizzazione anche se la stessa selvaggina è stata colpita in territorio libero di caccia. E' fatto divieto a chiunque recuperare selvaggina trovata morta sul territorio provinciale;

m) è vietato l'esercizio venatorio, una volta completato il piano di abbattimento sia individuale che della squadra;

n) è vietata la messa in opera di saline, se non autorizzate dalla Provincia.

4) Uso di altane

Per il prelievo selettivo di ungulati è consentito l'uso di appostamenti fissi o di altane, configurabili come postazioni atte ad ospitare una o più persone, con preparazione o modificazione del sito o con occupazione stabile del terreno.

Tali appostamenti e altane devono essere autorizzati dal Servizio Caccia, Pesca e Strutture Agrarie della Provincia, allegando alla richiesta l'esatta ubicazione dell'altana su cartografia in scala 1:10.000 e la dichiarazione di consenso del proprietario, fatte salve le altre autorizzazioni o concessioni regionali e locali. Le altane possono essere usate unicamente per la caccia agli ungulati.

Art. 8 - SANZIONI E NORME FINALI

Il cacciatore che contravvenga alle disposizioni della legge regionale, del calendario venatorio, del regolamento regionale e delle presenti disposizioni è punito anche con la preclusione dell'esercizio venatorio fino a un massimo di 3 anni nella zona faunistica delle Alpi della provincia di Sondrio, fatti salvi i casi di lieve entità in cui può essere comminata la sola diffida.

In presenza di sequestro del capo abbattuto la Provincia dispone altresì il risarcimento del danno arrecato, richiedendo al trasgressore il corrispondente valore di mercato dell'animale vivo, entro i seguenti limiti massimi:

a) € 60 per ogni fagiano, starna o pernice;

b) € 150 per ogni capo di avifauna migratoria;

b) € 300: per ogni lepre comune;

c) € 2000: per ogni coturnice delle Alpi, gallo forcello, pernice bianca e lepre bianca;

d) € 2500: per ogni ungulato e per tutte le specie stanziali non cacciabili;

e) € 3000: per ogni gallo cedrone e per ogni altra specie stanziale particolarmente protetta.

In caso di sequestro, la selvaggina viene messa a disposizione della Provincia che provvede alla sua destinazione.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si fa riferimento a quanto previsto dalla legge statale sulla caccia, dalle leggi e disposizioni regionali in materia e dal calendario venatorio della Regione Lombardia.

E' fatto obbligo a tutti i cacciatori di tenere un comportamento corretto verso gli agenti acconsentendo la verifica dei documenti e della selvaggina eventualmente catturata. In caso di rifiuto di consegna armi, munizioni e selvaggina da sottoporre a sequestro, o di impedimento al loro controllo oltreché dei carnieri, degli zaini, dei documenti nonché nei casi di fuga, si procederà alla denuncia presso la competente autorità giudiziaria per l'applicazione dei provvedimenti previsti

dal codice penale ed alla applicazione delle sanzioni amministrative ed accessorie.

In caso di violazione alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste dalle disposizioni regionali e provinciali vigenti.

La Provincia vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento da parte dei comitati di gestione e dei consigli di settore: contro i provvedimenti e gli atti in genere adottati da questi ultimi in violazione al presente regolamento, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente della Provincia entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza del provvedimento.

Il Presidente della Provincia o suo delegato decide in via definitiva a termini di legge dandone comunicazione all'interessato ed all'organo che ha emesso il provvedimento.